

25

**COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
PER ANNO SABBATICO E CONGEDO
STRAORDINARIO PER DOTTORATO DI
RICERCA**

Aggiornato il 22 maggio 2013

INDICE

Normativa

Legge 27.7.1962 n. 1114, art. 7
D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 17
Legge 13 agosto 1984, n. 476, art. 2
D.P.R. 6 ottobre 1993 n. 418, art. 9

Criteri

Criteri generali sul collocamento fuori ruolo
Delibera del 10 maggio 2013

Appendice storica

Criteri generali sul collocamento fuori ruolo
Delibera del 6 maggio 2010, art. 4
Criteri sul collocamento fuori ruolo
Delibera del 20 dicembre 1995
Collocamento fuori ruolo per attività di studio e ricerca
Delibera del 29 ottobre 1998

NORMATIVA

D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382

Art. 17.

Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali.

Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio.

Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.

I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (7/b).

Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.

Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.

I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle Università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.

In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.

In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale.

(7/b) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e non insegnante.

Legge 13 agosto 1984, n. 476.

Art. 2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti (3).

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva (4).

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (5).

(3) Comma così modificato prima dal comma 57 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448, poi dal comma 3 dell'art. 19, L. 30 dicembre 2010, n. 240 e, infine, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(4) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(5) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, come modificato dalla relativa legge di conversione.

D.P.R. 6 ottobre 1993 n. 418

Art. 9.

Disciplina del collocamento fuori ruolo.

1. Il Consiglio di presidenza, fermo quanto disposto dall'art. 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, anche al fine di evitare il cumulo degli incarichi.
2. Le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo. È altresì collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attività di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .

CRITERI

Criteria generali sul collocamento fuori ruolo

Delibera del 10 maggio 2013

Art. 4. Collocamento fuori ruolo facoltativo

1. Il Consiglio può disporre - compatibilmente con le esigenze di istituto - il collocamento fuori ruolo di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. c), per l'assunzione di incarichi di carattere continuativo e comunque di particolare rilevanza istituzionale, che richiedano pieno impegno personale o che diano luogo a situazioni che possano apparire non completamente conciliabili con il contemporaneo svolgimento delle funzioni di istituto.

2. I collocamenti fuori ruolo di cui al precedente comma, ove non diversamente disposto dalla legge:

a) non possono superare la durata di tre anni, non immediatamente prorogabile se non dopo un rientro in ruolo di due anni;

b) se diversi da quelli presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sono autorizzati per un periodo non superiore a tre anni consecutivi.

3. Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo per motivi di studio e ricerca scientifica, anche presso istituzioni giurisdizionali straniere o internazionali:

a) il magistrato interessato deve presentare apposita istanza, di massima, entro il 30 giugno di ciascun anno;

b) il Consiglio autorizza, di massima, il collocamento fuori ruolo dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.p.r. n. 418/1993;

c) possono essere autorizzati, per ogni anno, non più di un consigliere di Stato e tre magistrati dei T.a.r.;

d) l'attività di studio e di ricerca scientifica deve essere valutata dal Consiglio di utilità per la giustizia amministrativa, acquisito il parere dell'Ufficio studi, massimario e formazione;

e) in presenza di un numero di domande, meritevoli di accoglimento, superiore rispetto a quello massimo previsto dalla lettera c), sarà autorizzato il magistrato che, in base al seguente ordine di priorità:

- non abbia mai fruito di precedente collocamento fuori ruolo per ragioni di studio e ricerca scientifica;

- non abbia mai fruito di precedenti collocamenti fuori ruolo a qualsivoglia titolo;

- possieda una maggiore anzianità di ruolo nella qualifica;

f) non possono essere accolte domande di magistrati che non abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio in ruolo;

g) i risultati dell'attività di studio e ricerca scientifica devono essere trasmessi all'Ufficio studi, massimario e formazione;

h) il collocamento in fuori ruolo non è soggetto al limite di durata massima di dieci anni e al numero massimo di 26 unità, venendo in rilievo attività di ricerca scientifica e formazione svolta nell'esclusivo interesse dell'istituto.

APPENDICE STORICA

Criteria generali sul collocamento fuori ruolo **Delibera del 6 maggio 2010**

Art. 4. Collocamento fuori ruolo facoltativo

1. Fuori dai casi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), e 3, il Consiglio dispone – compatibilmente con le esigenze di istituto - il collocamento fuori ruolo per l'assunzione di incarichi, di carattere continuativo e comunque di particolare rilevanza istituzionale, che richiedano pieno impegno personale o che diano luogo a situazioni che possano apparire non completamente conciliabili con il contemporaneo svolgimento delle funzioni di istituto.

2. I collocamenti fuori ruolo di cui al comma 1, ove non diversamente disposto dalla legge, non possono superare la durata di tre anni, non immediatamente prorogabile se non dopo un rientro in ruolo di due anni.(1)

3. In attesa della completa attuazione della disciplina relativa alla formazione del personale di magistratura, nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo per motivi di studio e ricerca scientifica, anche presso istituzioni giurisdizionali straniere o internazionali (2):

- a) il magistrato interessato deve presentare apposita istanza, di massima, entro il 30 giugno di ciascun anno;
- b) il Consiglio autorizza, di massima, il collocamento fuori ruolo dal 1 ottobre al 31 settembre dell'anno successivo;
- c) possono essere autorizzati, per ogni anno, non più di un consigliere di Stato e tre magistrati dei T.a.r.;
- d) l'attività di studio e di ricerca scientifica deve essere valutata dal Consiglio di utilità per la giustizia amministrativa, acquisito il parere dell'Ufficio studi, massimario e formazione;
- e) in presenza di un numero di domande, meritevoli di accoglimento, superiore rispetto a quello massimo previsto dalla lettera c), sarà autorizzato il magistrato che, in base al seguente ordine di priorità:
 - 1) non abbia mai fruito di precedente collocamento fuori ruolo per ragioni di studio e ricerca scientifica;
 - 2) non abbia mai fruito di precedenti collocamenti fuori ruolo a qualsivoglia titolo;
 - 3) possieda una maggiore anzianità di ruolo nella qualifica;
- f) non possono essere accolte domande di magistrati che non abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio in ruolo ;
- g) i risultati dell'attività di studio e ricerca scientifica devono essere trasmessi all'Ufficio studi, massimario e formazione;

(1) Art. 29, comma secondo, della legge n. 186/1986.

(2) Art. 9, comma secondo, del d.P.R. n. 418/1993).

Criteria sul collocamento fuori ruolo

Delibera del 20 dicembre 1995

Il Consiglio di Presidenza autorizza il collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980, ai magistrati che ne facciano richiesta con le modalità seguenti:

1. Il collocamento fuori ruolo è autorizzato di massima dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo;
2. I magistrati che intendano usufruire del f.r. devono presentare apposita istanza entro il 30 giugno di ogni anno;
3. Possono essere autorizzati, per ogni anno, non più di un consigliere di Stato e non più di due magistrati T.A.R.;
4. L'attività di studio e ricerca che si intende svolgere durante il f.r. deve essere valutata dal Consiglio di Presidenza di utilità per l'istituto;
5. In presenza di un numero di domande, ritenute meritevoli di accoglimento, superiore rispetto a quelle consentite al punto 4), verrà autorizzato il magistrato con maggiore anzianità di servizio nella magistratura amministrativa; a tal fine saranno scomputati i periodi di eventuale fuori ruolo per qualsiasi motivo. Sarà comunque preferito il magistrato che non abbia ancora usufruito del f.r. di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980;
6. Non può comunque essere accolta l'istanza del magistrato che non abbia almeno cinque anni di effettivo servizio nella magistratura amministrativa con esclusione di eventuali periodi di fuori ruolo per qualsiasi motivo;
7. I risultati dell'attività di studio e ricerca devono essere trasmessi al Consiglio di Presidenza entro 60 giorni dal termine del periodo di fuori ruolo e saranno portati a conoscenza di tutti i magistrati con le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

Collocamento fuori ruolo per attività di studio e ricerca

Delibera del 29 ottobre 1998

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 29 ottobre 1998, ha ritenuto di interpretare in via estensiva il combinato disposto degli artt. 9 del D.P.R. 418/93 e 17 del D.P.R. 382/80, accogliendo la richiesta di collocamento fuori ruolo per attività di studio e ricerca presso una Corte di Giustizia straniera, al Consigliere (*omissis*).